

Al Sindaco di Agerola

Dr. Tommaso NACLERIO

ISTANZA DI REVOCA IN AUTOTUTELA
DELL' ORDINANZA SINDACALE N° 3 DELL' 07.01.2022
(CHIUSURA CASA COMUNALE)

I sottoscritti consiglieri comunali, CATELLO DI CAPUA, MARCO MEDAGLIA,
LUCIA NACLERIO e MASSIMILIANO CUOMO,

premessò che


con l'ordinanza in oggetto la S.V. ha disposto la chiusura degli uffici comunali con decorrenza dal 10.01.2022 e senza alcun termine di scadenza;

tra le motivazioni urgenti e contingibili poste a fondamento del provvedimento, è altresì richiamato l' *"isolamento domiciliare di un dipendente comunale"*;

le altre ragioni precauzionali addotte nell'ordinanza (dichiarazione stato di emergenza nazionale deliberato dal CdM, dichiarazione OMS, D.L .221/21 di proroga dello stato emergenziale al 31.3.22), non sono in alcun modo sufficienti a legittimare l'inibizione dell'accesso agli uffici pubblici, con le conseguenti limitazioni all' esercizio dei diritti della cittadinanza, atteso che la normativa emergenziale regionale e nazionale, non ha previsto in alcun modo tale possibilità, prescrivendo, unicamente, specifiche misure precauzionali da adottare in casi di contagi di unità del personale (che peraltro non risultano nemmeno richiamati nel contestato provvedimento);

la sospensione dell' accesso alla casa comunale, è stata inoltre disposta *"sine die"* e per tale ragione l' ordinanza *de quo* , vanifica l'esigenza di certezza delle posizioni giuridiche dei cittadini interessati ed è palesemente illegittima; (ex multis Cons. Stato III 28.3.2019 n 2077);

la richiamata ragione di *" isolamento di un dipendente comunale"* (o anche di più di uno di essi) non può in alcun modo legittimare la chiusura *tout court* del Comune,

 Scanned with
MOBILE SCANNER

potendo l'Ente provvedere ad effettuare una "sanificazione" dei locali, ma non già a chiudere del tutto gli uffici comunali al pubblico, creando disagi alla cittadinanza non adeguatamente risolvibili con l'accesso in modalità telematica al solo "protocollo informatico";

e ciò, sia in quanto l'utenza ha esigenze di accesso anche ad uffici diversi da quelli del protocollo, sia in quanto le modalità telematiche non sono alla portata di tutti i cittadini e soprattutto di quelli più anziani;

sotto altro profilo, ma con argomentazioni estensibile alla fattispecie in parola, il TAR Campania V sezione Napoli, con decreto cautelare n 90/2022, ha disposto la sospensione dell'ordinanza Presidente Regione Campania n° 1 del 7.1.2022, ritenendo non legittima la sospensione delle attività scolastiche in presenza per le richiamate ragioni emergenziali.

successivamente le Prefetture delle Provincia della Campania, hanno statuito che le ordinanze sindacali contigibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 50 Tuel, non possono derogare alla disciplina nazionale, se riguardano la medesima fattispecie emergenziale già disciplinata dalla normativa nazionale, ritenendo *"la concreta possibilità di intervento ulteriore su base substatale confinata ad ipotesi residuali di necessità ravvisabili nei casi in cui circostanze non previste e non prevedibili, impongano l'improcastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare idoneamente con carattere di ineludibilità situazioni di emergenza-urgenza"*

allo stato Il Comune di Agerola e la Regione Campania sono in zona "bianca" e non sussistano le suindicate circostanze impreviste o imprevedibili tali da legittimare ulteriore misure restrittive delle libertà e dei diritti dei cittadini;

l'ordinanza sindacale determina, pertanto, un'illegittima sospensione di diritti costituzionalmente garantiti (art. 97 Cost.) e dispone un' altrettanto illegittima sanzione amministrativa ex art. 4 DL 19/2020

PQM

chiedono l'immediata riapertura al pubblico di tutti gli uffici.

Agerola, 11.01.2022

I Consiglieri



PDF Scanned with
SCANNER